

LA CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA: IL RUOLO DEL CET

LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Dott.ssa Serena Barghigiani
serena.barghigiani@consorzioenergiatoscana.it



Transizioni



Strumenti, azioni e comunità in movimento

EQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Per semplificare la normativa delle gare d'appalto, il Codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023) regola i requisiti generali in distinti articoli, diversamente dal previgente Codice – D.lgs. 50/2016 che raccoglieva in un unico articolo (art. 80) tutta la disciplina sulle cause di esclusione.

Il nuovo codice troviamo la distinzione tra:

CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (art. 94) > l'esclusione deriva direttamente dalla fonte normativa e non v'è spazio per alcun margine valutativo della stazione appaltante;

CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA (art. 95) > in cui la Stazione appaltante deve compiere un accertamento, esercitando una discrezionalità di tipo tecnico.

Art. 96 contiene la disciplina generale sulle cause di esclusione, che regola anche il c.d. «self-cleaning» ovvero quelle azioni che l'operatore può realizzare per ritornare a partecipare alle gare.

CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (Art. 94)

Articolo 94 del D. Lgs. 36/2023 regola le cause di esclusione automatica, dove la stazione appaltante si limita

ad accertare il presupposto applicativo della norma, senza margini di discrezionalità:

Le cause includono, all'art. 94, co.1, **condanne definitive per reati gravi**: associazione a delinquere e di tipo

mafioso; delitti contro la Pubblica Amministrazione e la corruzione tra privati; delitti commessi con finalità

terrorismo; riciclaggio; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; ogni altro delitto

dal quale derivi, come pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art 94, co.7, **l'esclusione non è disposta** quando il reato è stato depenalizzato, è intervenuta

la riabilitazione, se il reato è stato dichiarato estinto o in caso di revoca della condanna.

Viene disposta l'esclusione, al comma 2, anche in caso di sussistenza di **ragioni di decadenza**

o di sospensione o divieto previste dal codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) o di tentativo di infiltrazione

mafiosa.

TRE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (Art. 94, co. 5 e 6)

Entrano tra le altre cause obbligatorie di esclusione :

Sanzione interdittiva ex D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa;

omessa certificazione o dichiarazione disabili ai sensi della **Legge 68/99**;

Liquidazione giudiziale o coatta o concordato preventivo o laddove sia in corso un procedimento per

dichiarazione di una di tali situazioni;

Iscrizione nel casellario informatico ANAC per aver presentato false dichiarazioni/documentazione

partecipare alla gara o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

Gravi violazioni fiscali/previdenziali definitivamente accertate: l'Allegato II.10 precisa che sono tali quelle

comportano un omesso pagamento superiore a € 5.000,00 ed il cui accertamento è contenuto in sentenze

amministrativi non più soggetti a impugnazione. L'esclusione non si applica quando l'operatore ha ottemperato

ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali do

anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

VITÀ SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA

Eliminazione del "patteggiamento": È stato eliminato il riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 c.p.p.), in linea con la Riforma Cartabia del processo penale, per favorire il ricorso al rito ordinario e al rito abbreviato. È stato inoltre abolito il rito di comparizione, che era stato istituito.

Soggetti rilevanti ex art. 94, co. 3:

- Sono stati inclusi: l'**operatore economico** nei termini di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; la figura dell' **amministratore di fatto**, ovvero colui che, seppur non investito formalmente della carica di amministratore, esercita in modo continuativo poteri di gestione della società.
- Non sono più inclusi: i soggetti **cessati dalla carica nell'anno antecedente** alla pubblicazione del bando; il **socio di maggioranza** in società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA (ART. 95)

Articolo 95 elenca i casi in cui la stazione appaltante esercita una discrezionalità nel verificarsi del presupposto applicato dalla norma. In particolare, tali cause di esclusione comprendono:

Gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambientale.

Conflitto di interesse: situazioni che determinano un conflitto di interesse non diversamente risolvibile

Distorsione della concorrenza: condotte dovute al precedente coinvolgimento dell'operatore nella preparazione dell'appalto.

Unico centro decisionale: indizi che suggeriscano che le offerte di più operatori siano riconducibili a un unico centro decisionale.

Grave illecito professionale (Art. 98): l'operatore ha commesso un *grave illecito professionale di cui all'art 98, co. 3 lett. a) idoneo a incidere sulla sua integrità o affidabilità (ii)*, dimostrato dalla Stazione Appaltante con *mezzi di prova adeguati (iii)*

Violazioni fiscali/contributive non definitive: Gravi violazioni non ancora accertate in via definitiva relative a imposte e contributi previdenziali (sono tali quelle di importo superiore a 35.000 euro). La gravità è valutata anche in base al valore dell'appalto. L'esclusione non opera anche nel caso in cui l'operatore abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della P.a..

DISCIPLINA GENERALE SULLE CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 96)

Principio del "Self-Cleaning« (Art. 96 co. 6): un operatore economico che si trovi in una delle situazioni cui agli artt. 94-95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti: la riparazione del danno causato dall'illecito irregolarità; la cooperazione attiva con le autorità investigative per chiarire fatti e circostanze; l'adozione di misure preventive concrete di tipo tecnico, idonee a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se tali misure sono ritenute dalla S.A. sufficienti e tempestive, l'operatore non è escluso.

Comunicazione: L'operatore ha l'onere di comunicare immediatamente alla stazione appaltante l'esistenza di atti o provvedimenti che possano costituire causa di esclusione, se non già presenti nel suo fascicolo virtuale.

Falsa dichiarazione/documentazione: La stazione appaltante segnala all'ANAC i casi di false dichiarazioni o falsa documentazione. L'ANAC può disporre l'iscrizione nel casellario informatico per un periodo fino a 5 anni, con conseguente esclusione dalle gare.

FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

FVOE (art. 24) è lo strumento esclusivo per la verifica dei requisiti di partecipazione. Esso è istituito presso la **Banca Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)** nella quale confluiscono, grazie all'interoperabilità con altre banche, tutte le informazioni inerenti agli atti delle procedure di gara pubbliche nella disponibilità degli enti e delle amministrazioni aggiudicatrici.

Vantaggi: Facilita la partecipazione delle imprese alle procedure di appalto, semplifica gli oneri amministrativi riducendo i tempi di verifica e valorizza il principio di unicità dell'invio dei dati (once only).

Funzionalità per le SA:

- Verifica dell'assenza di cause di esclusione (artt. 94, 95) e del possesso dei requisiti speciali (art. 100).
- Controllo del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione del contratto.
- Accesso a informazioni certificate tramite l'interoperabilità con gli Enti Certificanti.
- Riutilizzo degli esiti delle verifiche già effettuate, nei limiti di validità temporale individuato di regola in di giorni, e dei documenti presenti nel FVOE.

Funzionalità per gli OE:

- Inserimento di dati e certificazioni non disponibili tramite interoperabilità.
- Responsabilità sulla correttezza e veridicità dei dati inseriti.

T. 99, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. 36/2023

articolo 99, *comma 3-bis*, introdotto dal correttivo D.Lgs n. 209/2024, trova applicazione in caso di:

Malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati ad esso interconnesse

Mancato completamento della verifica dei requisiti: Se la verifica non può essere completata entro 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione per problemi tecnici, l'organo competente può procedere comunque all'aggiudicazione, che diventa immediatamente efficace.

Autocertificazione dell'offerente: L'aggiudicazione è possibile solo dopo che l'offerente ha presentato un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione non verificabili per telematica.

Verifiche postume: Resta fermo l'obbligo per la Stazione appaltante di concludere in un termine congruo le verifiche sui requisiti oggetto di autocertificazione.

Conseguenze: Se le verifiche successive rivelano l'assenza dei requisiti, la Stazione appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

ART. 99, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. 36/2023

In sintesi, le conclusioni sul comportamento che le stazioni appaltanti devono adottare:

Se il FVOE ha un problema tecnico totale o parziale su uno o più **certificati che normalmente sarebbero**

disponibili: è possibile procedere all'aggiudicazione ex art. 99, comma 3-bis, previa autocertificazione

dell'aggiudicatario;

Per i **certificati che per loro natura non sono verificabili tramite FVOE** (ad es. certificato carichi pendenze)

la SA deve richiederli con le modalità ordinarie, cioè direttamente agli enti certificanti competenti

Richiesta dei carichi pendenti nel nuovo codice degli appalti

Referimento alla richiesta del certificato del casellario dei carichi pendenti ex art. 95, comma 1, lett. e), e 95, comma 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/2023, **MIT Parere n. 2722/2024 del 26/09/2024** ha chiarito che «*laddove il richiedente economico nei documenti di gara dichiara la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse procedure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione*», altrimenti è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riportate nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Dott.ssa Serena Barghigiani

Email serena.barghigiani@consorzioenergiatoscana.it

Telefono +39 055 353888

Mobile +39 3381560267